COMUNE DI ARDEA

Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

N. 34 del registro Data 21/6/2019	**Oggetto: Art. 15 D.l. 34/2019 – Definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate entro il 31 dicembre 2017 – Adozione Regolamento**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese giugno alle ore 19:00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1.	SAVARESE Mario	X		14.	NOBILI Fabio	X	
2.	ZITO Lucio	X		15.	DE ZANNI Enrico	X	
3.	CARATELLI Sandro	X		16.	SCOTTO D'ANTUONO Vincenzo	X	
4.	DURANTI Debora	X		17.	CUGINI Alfredo	X	
5.	TARANTINO Anna Maria		X	18.	MARCUCCI Franco		X
6.	COSTABILE Luca	X		19.	LUDOVICI Edelvais		X
7.	VIRGILI Roberta		X	20.	LUDOVICI Luana		X
8.	RICCOBONO Giovannella	X		21.	MARI Alessandro	X	
9.	PASSARETTA Antonella	X		22.	NEOCLITI Raffaella	X	
10.	SOLDATI Paola		X	23.	IOTTI Riccardo		X
11.	DE LUCA Michela		X	24.	GIORDANI Massimiliano	X	
12.	GRILLO Marcello	X		25.	MONTESI Maurice	X	
13.	PIRAS Beatrice	X					

Assegnati n. 25	
In carica n. 25	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	17
Assenti n.	8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Lucio Zito nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Falso

La seduta è PUBBLICA

Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 4 del 06/6/2019 a cura del Servizio Politiche delle Entrate avente ad oggetto " **Art. 15 D.l. 34/2019 – Definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate entro il 31 dicembre 2017 – Adozione Regolamento** "

Dopo ampia discussione in merito, i cui contenti sono riportati sul sito istituzionale del Comune di Ardea www.ardea.gov.it sul seguente link:
http://www.magnetofono.it/streaming/ardea/play.php?flv=ARD_29868_46467_001_20180322&q= e saranno allegati in fase successiva ai sensi dell'art. 87 comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 4 del 06/6/2019 predisposta dal Servizio Politiche delle Entrate:
Consiglieri votanti: 17
Favorevoli: 17 – UNANIMITA'
Contrari : 0
Astenuti: 0
L'Atto è Approvato

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione avente il seguente esito:
Votanti: 17
Favorevoli: 17 – UNANIMITA'
contrari: 0
astenuti: 0

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL

Alle ore 20:35 la seduta è sciolta

COMUNE DI ARDEA

((Città Metropolitana Roma Capitale)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZIO POLITICHE DELLE ENTRATE

Proposta di deliberazione
che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

Proposta di deliberazione n. 4 del 6.6.2019

OGGETTO: ART 15 d.l. 34/2019 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI NOTIFICATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 – ADOZIONE REGOLAMENTO

il Consiglio Comunale

Visto:
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l' art. 15 del D.L. 34/2019, in merito alla possibilità per gli EE.LL. di deliberare l'eliminazione delle sanzioni per le somme fiscalmente ingiunte nel periodo 2000-2017 ai sensi del R.D. 639/1910;

Richiamato il termine ivi previsto del 30 giugno 2019 per poter introdurre la disposizione agevolativa;

Ricordato che il contenuto minimo previsto dalla richiamata normativa è rappresentato da:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Dato atto che lo scrivente Ente si è determinato ad introdurre la misura di cui al punto precedente ravvisando nella cosiddetta "definizione agevolata" uno strumento in grado di accelerare la riscossione delle entrate comunali;

Compilatore *Proponente* *Responsabile del Servizio* *Dirigente Area Economico finanziaria*

Ritenuto che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate.

Richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge.

Considerato che la proposta di deliberazione con l'allegato Regolamento è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Dato atto che sulla presente sarà acquisito il parere favorevole reso dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Visto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria esprime i pareri favorevoli di regolarità sia tecnica che contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto l'art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 21/12/2017 con la quale è stato proclamato lo stato di dissesto finanziario;

D E L I B E R A

1) Di approvare e disporre la definizione agevolata delle entrate tributarie riscosse con ingiunzioni coattive di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 con atti notificati al contribuente entro il 31 dicembre 2017, come da apposito regolamento in n. 9 articoli, allegato alla presente.

2) Di dare atto che lo scrivente Ente, agendo tramite i propri uffici competenti, intende riservarsi l'esercizio del potere di diniego di definizione a fronte della presentazione della relativa domanda da parte del singolo contribuente qualora né fossero ravvisati gli estremi.

3) Di dare mandato al competente Servizio di procedere:
   - a dare immediata notizia dell'adozione del presente atto mediante pubblicazione nel proprio portale istituzionale;
   - di predisporre e pubblicare nel sito internet del Comune il modello della domanda di

definizione;

- di porre in essere tutti gli atti ed attività necessari all'attuazione del presente provvedimento.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata applicazione delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione immediata alle procedure di definizione sopra esposte.

Articolo 1 – *Oggetto del Regolamento*

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di **provvedimenti di ingiunzione di pagamento** di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, **notificati entro il 31.12.2017**. A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2017.

2. Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate tributarie riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1. Relativamente alle entrate tributarie comunali di cui all'articolo 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Articolo 3 – *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

1.Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al competente ufficio comunale, apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di

costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di **cinque rate**, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, di cui assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di **15 giorni** dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*

1. Il competente ufficio comunale comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2019, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, *l'ufficio*, comunica entro il **31 ottobre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) **versamento unico**: entro il mese di **novembre 2019**;

b) versamento in **due rate** di pari importo: entro i mesi di **novembre 2019** e **marzo 2020**;

c) versamento in **tre rate** di pari importo: entro i mesi di **novembre 2019**, **marzo 2020** e **settembre 2020**;

d) versamento in **quattro rate** di pari importo: entro i mesi di **novembre 2019**, **marzo 2020**, **settembre 2020** e **marzo 2021**;

e) versamento in **cinque rate** di pari importo: entro i mesi di **novembre 2019**, **marzo 2020**, **settembre 2020**, **marzo 2021** e **settembre 2021.**

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale.

2. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 3, del presente regolamento, presentata entro il 30 settembre 2019, attivandosi personalmente presso l'ufficio tributi ai fini del rilascio della prescritta comunicazione.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche solo il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento oggetto di definizione.

5. La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Articolo 5 – *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i **versamenti dovuti a tutto il 31.05.2019**. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. **A seguito della presentazione dell'istanza** di cui all'articolo 3, comma 1, **sono sospesi**, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme

dovute, **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni** in essere relativamente alle **rate** di tali dilazioni **in scadenza in data successiva al 31 maggio 2019**.

3. Il mancato pagamento della prima o unica rata, conseguente all'accettazione dell'Istanza da parte dell'Ente, ovvero il diniego dell'Ente alla rottamazione, obbliga il contribuente a riprendere, a partire dal mese di dicembre 2019, il pagamento delle rate sospese a seguito dell'avvenuta presentazione dell'Istanza di adesione nelle more che l'Ente rielabori e notifichi al contribuente il nuovo piano di rateazione che tenga conto dei diversi interessi di rateazione conseguenti all'intervenuta sospensione.

Articolo 6 – *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio agevolativo e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti tributari che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove

azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ARDEA-2019-0036326
14-06-2019 10:22:54

COMUNE DI ARDEA

CITTA'METROPOLITANA ROMA CAPITALE

Verbale 16 **Data 13.06.2019**	**OGGETTO**: Parere sulla proposta di deliberazione n. 4 del 06.06.2019 avente ad oggetto " Art. 15 D.L.. 34/2019- Definizione Agevolata delle Ingiunzioni Fiscali Notificate entro il 31 dicembre 2017- Adozione Regolamento"

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di maggio, l'organo di revisione economico-finanziaria del comune nella persona di Umberto Caldari, presidente, Soccorsi Gianfranco e De Cesare Lorenzo, componenti,

Visti

- la richiesta di parere pervenuta per e-mail il 11.06.2019 sull'argomento di cui all'oggetto corredata della documentazione inerente;
- l'art. 15 del D.L. 34/2019
- Il parere favorevole di Regolarità Contabile del Dirigente del settore economico e finanziario;
- Il parer favorevole di Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL resa dal Dirigente del settore tributi e attività produttive;

RITENUTO CHE

- gli articoli che compongono il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento appaiono in linea con la nuova normativa in materia;
- gli articoli costituenti il regolamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati dalla normativa di riferimento

PRESO ATTO

- che nel dettaglio della proposta di deliberazione sottoposta al parere di quest'Organo, si evidenzia che l'approvazione del regolamento di definizione agevolata delle entrate comunali e' motivata dalla possibilità di accelerare la riscossione delle entrate comunali incentivando gli adempimenti dei contribuenti

ESPRIMONO

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione n. 4 del 06.06.2019 riepilogata in oggetto.

Il Collegio dei revisori

Lorenzo De Cesare

COMUNE DI ARDEA

((Città Metropolitana Roma Capitale)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZIO POLITICHE DELLE ENTRATE

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 6 giugno 2019

Predisposta da Dr Antonio Savi

Proponente: l'assessore, dr. Ulderico Querini

Ardea, lì _____ .

Firma del compilatore _____ Firma del proponente _____

Parere di Regolarità Tecnica ex articolo 49 del d. lgs n° 267/2000

Ricevuta in data _____ , protocollo n° _____ .
Visto si esprime parere _____ , lì _____ .

Motivazione:

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

Cosimo Mazzone

Parere di Regolarità Contabile ex articolo 49 del d. lgs n° 267/2000

Ricevuta in data _____ ,protocollo n° _____ .
Visto si esprime parere _____ , lì _____ .

Motivazione: _____

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

Cosimo Mazzone

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dott. Lucio Zito)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Daniela Falso)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____Registro pubblicazioni

Ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta che copia della presente deliberazione viene trasmessa ai messi comunali per la pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal.....

Ardea, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE P.O.

ATTESTATO COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto funzionario responsabile del settore segreteria attesta che la presente deliberazione:

- ☐ viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. n. in data in relazione al disposto dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto, n. 2007.

lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE /IL PRESPONSABILE P.O.

ATTESTATO ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto funzionario responsabile del servizio segreteria, attesta che la presente deliberazione, è divenuta eseguibile in data.....

- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.n. 267/00);
- ☐ trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00)
- ☐ che il periodo di pubblicazione è trascorso senza reclami

Ardea, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE/ IL RESPONSABILE P.O